

Comunita' collinare Terre dell'Erbaluce - Mazze' (Torino)
Statuto della Comunità collinare Terre dell'Erbaluce.



Comunità Collinare Terre
dell'Erbaluce

COMUNITA' COLLINARE "TERRE DELL'ERBALUCE"
Sede: presso Comune di Mazze' – piazza della Repubblica 2

STATUTO

COMUNITA' COLLINARE

"TERRE DELL'ERBALUCE"

Approvato con deliberazione di C.C di Mazzè n.27 del 31.5.2005

Modificato con: deliberazione di C.U. n. 10 del 9.4.2009

Deliberazione di C.U. n. 6 del 30.4.2010

Deliberazione di C.U. n. 4 del 19.03.2012

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione dei Comuni di Barone, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Villareggia, Vische, che assume il nome di: "COMUNITA' COLLINARE "TERRE DELL'ERBALUCE " nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente Statuto.
2. L'Unione avrà una durata di nove anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. L'Unione costituisce la forma associativa per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge Regionale n. 16/2000, e con riferimento alla legge regionale n°44/2000 e, in particolare, al fine di promuovere la salvaguardia delle zone collinari con specifica attenzione all'ambiente naturale, valorizzare e ottimizzare le risorse umane, le attività economico-finanziarie e strumentali, tutelare, recuperare e valorizzare le tradizioni storiche, culturali, migliorare la qualità dei servizi erogati, favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economici-sociali.
4. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
5. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. Finalità prioritaria dell'Unione sono la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e dell'economia collinare.

2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi.

L'Unione intende gestire in forma associata, da attivarsi con gradualità, tutte le seguenti funzioni:

- polizia municipale
- polizia commerciale
- polizia amministrativa;
- informatizzazione degli uffici e delle attività degli Enti associati;
- attività culturali;
- trasporti pubblici locali;
- trasporto scolastico;
- attività extrascolastiche;
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
- promozione turistica
- manifestazioni turistiche
- viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica;
- urbanistica e gestione del territorio;
- protezione civile;
- sportello unico per le attività produttive;
- *commercio ed attività economiche (CU 6/2010)*
- *commissione locale per il paesaggio (CU 10/2010)*

All'atto della sua costituzione riceve in trasferimento dai Comuni le seguenti funzioni:

- a) Sportello unico per le attività produttive;
- b) attività culturali;
- c) promozione turistica;
- d) manifestazioni turistiche;
- e) protezione civile;

3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

6. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
- d) l'attuazione degli interventi previsti dai Capi 3, 4 e 5 della l.r. 16/2000,
- e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- g) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri Enti nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
2. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre comunità collinari ovvero ad altri Enti possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento .
3. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1 si promuovono gli interventi di cui alla legge regionale n°16 del 2000.
4. Al fine della programmazione degli interventi il Consiglio della Comunità adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n°16 del 2000.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso. A tal fine annualmente i Comuni stabiliscono con deliberazione consiliare la quota delle risorse finanziarie da versare all'Unione in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, solo in caso si verificassero squilibri di bilancio.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Mazzè in Piazza della Repubblica, 2.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di COMUNITA' COLLINARE "TERRE DELL'ERBALUCE" e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio proponente, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
4. E' data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma

Art. 8

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9

Recesso dall'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, *con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per la modifiche statutarie (CU 4/2012)*.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. *Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto (CU 4/2012)*.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di eventuali trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso (CU 4/2012).

7. Eccezionalmente, in deroga alle tempistiche stabilite dal precedente comma 2 e ferme le restanti disposizioni del presente articolo, il Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, può approvare l'istanza di recesso anticipato da parte di un Comune, fissandone altresì la relativa decorrenza, sulla scorta di un'opportuna valutazione dell'impatto economico-finanziario ed organizzativo sui servizi dell'Unione generato dall'anticipazione del recesso (CU 4/2012).

Art. 10

Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

3. L'Unione potrà, con delibera consiliare di recepimento, adottare i regolamenti vigenti del comune aderente di maggiore dimensione demografica all'atto della costituzione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11

Organi dell'unione

1. Sono Organi di Governo dell'Unione:

- il Consiglio,
- il Presidente,
- la Giunta.

Capo I

IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione, si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Composizione, elezione e durata del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il consiglio è composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall' art. 37 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti.
4. L'elezione del consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.
5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 5, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14

Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso il Comune di cui sono amministratori.

Art. 15

Organizzazione del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16

Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali. In particolare il Consiglio approva il piano pluriennale di sviluppo socio - economico di cui all'art. 7 della L.R. 16/2000 entro un anno dalla sua costituzione.
2. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
3. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
4. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.
5. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
6. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
7. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.

Art. 17

Adunanze

1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta dell'Unione, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate.
5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il presidente.
7. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
8. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione, cessazione

1. L'elezione del presidente scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato ed è rieleggibile per una sola volta. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.
3. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Competenza

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio ed la Giunta dell'Unione, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - c) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
 - d) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive, e inoltre affida incarichi per l'eventuale copertura dei posti di responsabili del servizio ai sensi del successivo articolo 27, comma 1 del presente Statuto;
 - e) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
 - f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti la giunta, il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti ;
 - j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario.

Art. 20
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è un Consigliere dei comuni aderenti, nominato dal Presidente della Comunità.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.

Capo III
LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 21
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal presidente e dai Sindaci o loro delegati, scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e Giunte comunali, degli altri Comuni partecipanti. Nel caso in cui un Sindaco rifiuti la nomina e non designi un delegato, il Presidente provvederà comunque, a nominare un Consigliere di tale comune quale membro della Giunta.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni ed, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere dell'Unione.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 22
Competenza

1. La Giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 23
Funzionamento

1. Il Presidente della Giunta dell'Unione provvede alla convocazione della stessa determinandone l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24

Principi e criteri di gestione

1. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
2. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

Art. 25

Personale

1. La disciplina del personale è riservata ad atti deliberativi adottati dalla Giunta dell'Unione e alla contrattazione, anche decentrata, che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. I regolamenti di organizzazione in particolare disciplinano:
 - a) la struttura – organizzativo funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - d) le forme di controllo interno e di gestione.
2. I Regolamenti si ispirano ad i seguenti criteri:
 - organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati
 - versatilità delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicità;
 - individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili;
3. Potranno essere conferiti incarichi individuali ai dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione al di fuori dell'orario di lavoro determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Capo II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26

Il segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti. La nomina avviene mediante contratto a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato ed il segretario cessa automaticamente dall'incarico, con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il provvedimento di nomina fissa anche il compenso da corrispondere al Segretario, tenendo conto della densità demografica dell'Unione e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

Art. 27

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. L' eventuale copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
2. I soggetti individuati secondo le modalità di cui al precedente comma, adottano determinazioni che comportano impegni di spesa. Esse sono sottoposte a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni dell'Ente ed all'obbligo di comunicazioni alla Giunta.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso, mediante concorso, alla qualifica che sono chiamati a ricoprire.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Art. 28

Organo di revisione dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità
2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la revoca e la decadenza sono disciplinati dal TUEL 267/2000 e.s.m.i. .

Art. 29

Competenze

1. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio della Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sulle relative variazioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e riferisce al Consiglio della Comunità su gravi irregolarità di gestione.
2. Esercita, inoltre ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti, e all'uopo può accedere ad ogni atto connesso alle proprie competenze.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 30

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 31

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 32

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 33

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34

Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 35

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgono loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 36

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 37

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.